COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

100.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883);

Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377);

Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784);

Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964);

La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212);

Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925);

Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308);

D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798);

Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305);

D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061);

Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 5, 6, 9, 10, 13, 17

Angeloni Luana (gruppo comunista-PDS) 6, 10

Boselli Anna Milvia (gruppo comunista-PDS) 5, 9

Caveri Luciano (gruppo misto) 6

Ceruti Gianluigi (gruppo verde) 10, 14

Cicerone Francesco (gruppo comunista-PDS) 5, 13

Ciliberti Franco (gruppo DC), *Relatore* 4, 5, 6 9, 10, 13, 14, 17

Martuscelli Paolo (gruppo DC) 13

Orsini Gianfranco (gruppo DC) 17

Ronchi Edo (gruppo verde) 6, 14, 17

Tarabini Eugenio (gruppo DC) 4, 9 11, 13, 14, 17

Trantino Vincenzo (gruppo MSI-destra nazionale) 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

GIANLUIGI CERUTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883); Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377); Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784); Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964); La Malfa ed altri: legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212); Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925); Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308); D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798); Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305); D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061); Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri: « Istituzione del Parco nazionale degli Alburni »; Boselli ed altri: « Norme per la conservazione della natura e per le aree protette »; Boselli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale del Pollino »; Ceruti ed altri: « Legge-quadro in materia di Parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine »; La Malfa ed altri: « legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali »; Savino e Principe: « Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino »; Serafini Anna Maria ed altri: « Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata »; D'Addario ed altri: « Norme in materia di parchi naturali »; Barzanti ed altri: « Costituzione del parco di archeologia mineraria e metallurgica »; D'Amato Carlo ed altri: « Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida »; Trantino ed altri: « Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » della zona costiera del comune di Aci Castello ».

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato assunto, come testo base, nella seduta del 18 aprile 1990.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I.

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta norme di riforma economico-sociale e princìpi fondamentali per l'istituzione e

la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geoformologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazione geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) sperimentazione di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici ed alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, gradirei conoscere il testo di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, in quanto ritengo che esso risulti notevolmente mutato dal parere condizionante espresso dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, avrà subito una copia degli emendamenti presentati, comunque voglio assicurarla fin d'ora che anche in questo caso, come in tutte le altre circostanze, la nostra Commissione si è sempre adeguata al parere condizionante espresso dalle Commissioni di merito. Ritengo, quindi, che i pareri in questione possono considerarsi già acquisiti dal relatore.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. In sede di comitato ristretto il relatore ha preso atto delle condizioni poste dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio e le ha totalmente recepite negli emendamenti di cui il presidente darà lettura.

EUGENIO TARABINI. Non dubito che ciò sia avvenuto, ciò che a me interessa è vedere in che modo siano state recepite le condizioni poste dalle Commissioni di merito.

PRESIDENTE. In ottemperanza alle condizioni poste dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole norme di riforma economico-sociale.
1. 1.

Al comma 5, sostituire le parole dalle disposizioni di cui alla presente legge *con le seguenti* dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
1. 3.

Gli onorevoli Ceruti Ronchi e Cederna hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) L'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a

realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro-silvo pastorali e tradizionali.
1. 2.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Gli onorevoli Cicerone, Angeloni e Boselli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
1. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*bis*. Per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente legge come pure quelli indicati dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali, le aree protette possono associarsi in consorzi o in altre forme associative e promuovere intese con aree protette di altri stati soprattutto ove si tratti di territori contigui.
1. 5.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ceruti 1.2 e Cicerone 1.4, che potrebbe comunque essere migliorato. Ritengo invece superfluo l'emendamento Boselli 1.5 perché nel comma 5 dell'articolo 1 sono già compresi gli obiettivi di cui all'emendamento in questione. In tal senso invito al ritiro i presentatori. Naturalmente sostengo gli emendamenti che ho presentato.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concordo con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti. Soprattutto per quanto riguarda l'emendamento Cicerone 1.4 direi che è necessaria una riformulazione; piuttosto che equilibri idraulici ed idrogeologici, sarei dell'opinione di indicare equilibri naturali ed ambientali, il cui contenuto mi sembra meglio garantire l'obiettivo dell'emendamento Cicerone 1.4, sul quale esprimo parere favorevole con questo invito a riformularlo. Esprimo, infine, parere favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 1.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cicerone 1. 4.

FRANCESCO CICERONE. Insistiamo nel testo da noi presentato anche perché la normativa dell'articolo 1 è molto specifica. Per esempio, al punto *a)* si parla di conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici. Siamo pertanto convinti che valga la pena di specificare quanto indicato con il nostro emendamento 1.4.

ANNA Milvia BOSELLI. Poiché in sede di Comitato ristretto abbiamo discusso a lungo sull'opportunità di prevedere anche interventi per la ricostruzione di zone degradate, mi auguro anch'io che la Commissione si esprima favorevolmente sull'emendamento 1.4. Raccomando altresì l'approvazione dell'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cicerone 1.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Boselli ed altri 1.5, che il relatore ha invitato a ritirare.

LUANA ANGELONI. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento che non ritiriamo ma che sostituiamo con la seguente nuova formulazione:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente legge come pure quelli indicati dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali, le aree protette possono organizzarsi in forme associative.

In questo modo intendiamo sostenere la creazione di vaste aree protette all'interno di convenzioni internazionali – soprattutto relativamente agli stati contigui – cosa che attualmente non ci pare possibile alla luce di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Faccio presente che, in caso di approvazione, questo emendamento dovrà essere rinviato alla I Commissione per il prescritto parere. Pertanto oggi il medesimo può essere votato solo in linea di principio.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Pur apprezzando lo sforzo della collega Angeloni, esprimo parere contrario sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.5, in quanto, dovendo tornare alla Commissione affari costituzionali, rischierebbe di allungare i tempi di approvazione del provvedimento in esame. Ritengo, del resto, che lo spirito dell'emendamento in questione sia recepito nel testo dell'articolo 5.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo si dichiara contrario ad emendamenti che ripropongono nuovi problemi istituzionali e di bilancio, perché ciò significa rinviare l'approvazione del provvedimento in esame e conseguentemente favorire la costituzione di forme consortili di associazione tra i vari parchi.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento Cicerone ed altri 1.5, nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Angeloni, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

LUCIANO CAVERI. Intervengo in sede di dichiarazioni di voto sull'articolo 1 affinché resti traccia di tutte le fatiche cui siamo stati sottoposti nelle lunghe riunioni succedutesi in questi anni e che, per fortuna, sembrano aver sortito qualche effetto positivo. Infatti, su quest'articolo annuncio il mio voto di astensione, il quale sta a dimostrare un atteggiamento di buona volontà e di apprezzamento rispetto agli sforzi compiuti dalla Commissione affari costituzionali, la quale, oltre a far si che venissero meno le parti più pericolose del provvedimento, relative all'autonomia delle regioni a statuto speciale, ha ridato legittimità alle regioni e ai comuni che, altrimenti, sarebbero risultati stravolti. Ciò premesso ritengo, comunque, che il tipo di problemi di cui ci occupiamo andrebbero risolti in altro modo, anziché con leggi di questo genere. Se l'Italia fosse davvero uno Stato federale e le regioni avessero i poteri che tutti auspichiamo, non saremmo qui a discutere circa l'opportunità di mantenere e conservare le competenze regionali.

Il mio voto di astensione è soprattutto motivato dalla non accettazione di un'osservazione della Commissione affari costituzionali, tendente, in particolare, ad eliminare norme eccessivamente vincolanti per le regioni a statuto speciale.

EDO RONCHI. Annuncio l'astensione del gruppo verde in sede di votazione dell'articolo 1, ma per motivi opposti da quelli dichiarati dal collega Caveri. Infatti, a noi non sembra che l'impostazione di questo provvedimento sottragga qualcosa al ruolo costituzionale delle nostre regioni. Anzi, a mio parere esso è

pienamente riconosciuto, ma è necessario riuscire a combinarlo con la difesa delle aree protette che sono di interesse planetare e che riguardano le presenti e le future generazioni.

Credo sia apprezzabile il fatto che la Commissione affari costituzionali abbia riconosciuto un carattere fondamentale alla materia di cui discutiamo, in quanto relativo a princìpi che riguardano questioni essenziali di interesse generale di cui l'articolazione regionale e statale deve farsi carico nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette).

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, e/o marine relativamente estese, contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, una o più formazioni, fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazione per i valori naturalistici, scientifici, tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, e/o marine, che contengono una o più specie rare della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Per quanto riguarda in particolare l'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1985, di attuazione del protocollo di Ginevra per le istituzioni di aree protette nel Mediterraneo, e quelle definite ai sensi della legge n. 979 del 1982.

5. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 3 può operare ultriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare della convenzione di Ramsar.

6. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio riconoscimento.

A tale articolo sono stati pesentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Le aree protette naturali si distinguono in parchi e riserve.

2. I parchi sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti, o anche parzialmente alternati da fatti antropici, in cui le attività umane possono essere esercitate in un regime di compatibilità con la conservazione della natura.

3. Le riserve sono costituite da ambienti peculiari e circoscritti, tanto in superficie quanto in profondità, in cui eventuali attività umane sono subordinate alla conservazione della natura.

4. Le aree protette nazionali si distinguono in parchi nazionali e riserve naturali dello Stato. Esse sono costituite da quei territori che, rispondendo a esigenze rilevanti sul piano nazionale o internazionale, richiedono, anche in considerazione degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali, l'intervento e la partecipa-

zione della comunità nazionale a fini di conservazione. La loro individuazione e istituzione spetta alla legge statale secondo le modalità da essa previste.

5. Le aree protette marine sono aree protette situate nelle acque territoriali e nei relativi fondali e su tratta di costa ad esse prospicienti. La loro individuazione e istituzione spetta alla legge statale secondo le modalità da essa previste.

6. Le altre aree protette naturali sono individuate e istituite dalle regioni.

7. Il programma delle aree naturali protette può operare ulteriori classificazioni.

8. Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazionale e del proprio segno di riconoscimento.

2. 11.

Boselli, Angeloni, Cicerone.

Al comma 1, sopprimere le parole relativamente estese.

2. 1.

Tarabini, Caveri, Orsini.

Al comma 1, sostituire la parola contenenti, *con la seguente* rappresentativi.

2. 2.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, sostituire le parole da fatti antropici, una o più, *con le seguenti* da interventi antropici, da una o più.

2. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola fatti *con la seguente* interventi.

2. 4.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, dopo la parola antropici *aggiungere la seguente* comprendenti.

2. 5.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 3, sostituire la parola rare *con le seguenti* naturalisticamente rilevanti.

2. 6.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Le riserve naturali sono istituite a diversi livelli istituzionali in base alla rilevanza di interessi in esse rappresentati. A seconda degli obiettivi la protezione è assicurata attraverso misure di gestione differenziata per offrire anche possibilità di studio e di ricerca.

2. 7.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Sopprimere il comma 5.

2. 8.

Tarabini, Caveri, Orsini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora ricadenti sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, con le procedure di cui all'articolo 3 legge 5 agosto 1981, n. 453.

5-*ter*. Alla classificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale e locale provvedono direttamente le regioni interessate.

5-*quater*. L'istituzione e la classificazione dei parchi nazionali e rispettivamente delle riserve naturali di rilievo nazionale sono effettuate, qualora ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome d'intesa con le stesse. L'istituzione e la classificazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

2. 10.

Il Relatore.

Al comma 6, sopprimere le parole e del proprio riconoscimento.
2. 20.

Trantino.

Gli onorevoli Tarabini Caveri e Orsini hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore 2.10:

Al comma 5-quater, sopprimere la parola classificazione.
0. 2. 10. 1.

ANNA MILVIA BOSELLI. Assieme ai colleghi Angeloni e Cicerone ho presentato l'emendamento 2.11 in quanto il mio gruppo non condivide la distinzione attuata, dall'articolo in questione, fra parchi nazionali e parchi regionali. Essa, infatti, a nostro avviso risulta fondata su un criterio di rilevanza dei valori da proteggere che non riteniamo valido. Recita testualmente l'articolo 2: « I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e/o marine relativamente estese, contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, una o più formazioni, fisiche, geofisiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazionale per i valori naturalistici, scientifici, tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

« I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali ».

Noi non crediamo che sia concettualmente valida una distinzione fra parco regionale e parco nazionale fondata sul criterio dell'interesse e della diversità di valore da proteggere. Riteniamo che le aree protette siano importanti non perché rilevanti dal punto di vista territoriale, ma perché dal punto di vista scientifico-ambientale esiste un interesse nazionale alla tutela dell'aerea medesima.

Per questo motivo chiedo ai colleghi di considerare positivamente l'emendamento 2.11.

EUGENIO TARABINI. Con l'emendamento 2.1 chiedo di sopprimere le parole « relativamente estese » dal primo comma dell'articolo 2 poiché non considero vincolante una misura di questo genere.

A mio avviso vi sono aree anche « non relativamente estese » (il cui ambiente selvaggio è meritevole di tutela) che si sono organizzate in parco con una disciplina articolata e varia. In tal senso è opportuno emanare norme che evitino definizioni aprioristiche, tali da ingenerare confusione ed equivoci.

La richiesta di sopprimere il quinto comma dell'articolo 2, di cui al mio emendamento 2,8, è motivata dal fatto che i criteri di classificazione sono già stabiliti dai precedenti commi 1 e 2; non trovo pertanto corretto affidare alla discrezionalità del Comitato nazionale per le aree protette una ulteriore possibilità di classificazione.

Queste motivazioni sorreggono anche la presentazione del subemndamento 0.2.10.1.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Boselli 2.11, la cui approvazione ci costringerebbe a richiedere il parere della Commissione affari costituzionali; sono favorevole agli emendamenti Tarabini 2.1, Ceruti 2.4, Ceruti 2.5, Ceruti 2.6, invito a ritirare l'emendamento Ceruti 2.2, mi dichiaro contrario agli emendamenti Ceruti 2.7 e Tarabini 2.8.

Naturalmente raccomando l'approvazione degli emendamenti da me presentati.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Precisando che sono dello stesso avviso del relatore intendo chiarire alla onorevole Boselli che la distinzione fra parco nazionale e parco

regionale non è fatta sulla base del valore, ma dell'interesse meritevole di tutela e questo proprio per evitare una classificazione dei parchi in serie A e serie B.

VINCENZO TRANTINO. Al comma 6 dell'articolo 2 è detto che ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio riconoscimento. Poiché quest'ultimo costituisce uno *status* indisponibile, ritengo che l'espressione « del proprio riconoscimento » possa ingenerare equivoci.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. L'espressione può essere superflua, ma non dannosa. Comunque, qualora l'onorevole Trantino insista nel suo emendamento, non ho difficoltà ad accettarlo.

VINCENZO TRANTINO. Il termine « denominazione » comprende tutto, anche il riconoscimento. Insisto, pertanto, nel mio emendamento 2.20.

Piero MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo ritiene che la frase in questione sia un'inutile ripetizione, per cui si dichiara favorevole all'emendamento 2.20 dell'onorevole Trantino.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boselli ed altri 2.11.

LUANA ANGELONI. Invito i colleghi a valutare attentamente la nuova stesura dell'articolo 2 da noi proposta con l'emendamento 2.11, in quanto la consideriamo corrispodente agli obiettivi che il provvedimento al nostro esame si propone, cioè quelli relativi alla valorizzazione delle aree protette senza creare classificazioni e graduatorie. In particolare, riteniamo che la nuova formulazione dell'articolo 2, eliminando le parole « relativamente estese », eviti la distinzione tra parchi nazionali di serie A e di serie B e risponda ad un'osservazione della Commissione affari costituzionali, in quanto prevede che le aree protette non nazionali siano istituite dalle regioni.

Concludendo, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul nostro emendamento, il quale deve intendersi integrato dai commi 5-*bis* e 5-*quater* di cui all'emendamento 2.10 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boselli ed altri 2.11, interamente sostitutivo dell'articolo 2, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 2.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ceruti ed altri 2.2, del quale è stato chiesto il ritiro da parte del relatore.

GIANLUIGI CERUTI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Ceruti ed altri 2.4 e 2.5.

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti ed altri 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti ed altri 2.7, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 2.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Tarabini ed altri 0.2.10.1.

EUGENIO TARABINI. Dichiaro di ritirarlo augurandomi che il subemendamento possa avere un seguito, indipendentemente dalla sua votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 2.20, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 3.

(Comitato per le aree naturali protette e consulta tecnica per le aree naturali protette).

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato Comitato, e costituito dai ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e della ricerca scientifica, o sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per ciascun triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, sulla base della Carta della natura, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta e aggiornata dai servizi tecnici dello Stato di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta è adottata dal Comitato, su proposta del ministro dell'ambiente.

4. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette, sentita la consulta di cui al comma 7, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il ministro dell'ambiente trasmette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata Consulta, costituita da nove esperti particolarmente qualificata per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per ciascun triennio dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre

scelti, ciascuno, sulla base di una rosa di nomi, rispettivamente presentata dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre indicati dal CNR.

8. La Consulta esprime pareri sotto il profilo tecnico-scientifico nelle materie della presente legge ed ogni qualvolta il Comitato o il ministro dell'ambiente lo ritengano opportuno.

9. In attesa della riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta tecnica sono svolte nell'ambito del Servizio conservazione della natura, da una segreteria tecnica composta da un contingente di 50 unità con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei ministeri presenti nel Comitato, di Amministrazione regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché del personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro. Fanno altresì parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabili per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole ricerca scientifica *aggiungere le seguenti* e del tesoro.

3. 1.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 3, sopprimere le parole e aggiornata.

3. 2.

Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, 5 miliardi nel 1993 e 10 miliardi nel 1994.

3. 3.

Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

3. 4.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 7, aggiungere in fine il periodo Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

3. 5.

Il Relatore.

Al comma 8, sostituire la parola profilo, *con la seguente* aspetto.

3. 6.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 8, dopo le parole la Consulta, *aggiungere le seguenti* formula proposte ed.

3. 7.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Sopprimere il comma 9.

3. 11.

Cicerone, Angeloni, Boselli.

Al comma 9, sopprimere le parole in attesa della riforma del Ministero dell'ambiente.

3. 8.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Al comma 9, aggiungere in fine il periodo Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3.400 milioni a partire dall'anno 1991.
3. 9.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Con supporto logistico e organizzativo dal Ministero dell'ambiente è costituito il coordinamento dei Parchi nazionali e composto dai presidenti dei parchi o da persone da questi delegate e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Tale coordinamento costituirà un momento di confronto delle esperienze in corso, potrà avanzare proposte tese a migliorare la gestione dei parchi ed iniziative di informazione.
3. 10.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

FRANCESCO CICERONE. Con l'emendamento 3.11 presentato dal gruppo comunista-PDS, si propone la soppressione del comma 9 dell'articolo 3.

Riteniamo, infatti, non accettabile il meccanismo che prevede, presso il servizio tecnico di conservazione della natura, un contingente di 50 unità di personale di segreteria più 20 esperti pur rimanendo in attesa dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente. A nostro avviso si tratta di una prassi – che è diventata un sistema per inserire in ogni legge parziale un contingente di personale – che rischia di svuotare la riforma che stiamo tentando di varare in materia di parchi e riserve naturali e che è da tutti ritenuta necessaria ed urgente.

EUGENIO TARABINI. L'emendamento 3.8 tende a sopprimere una formula che non mi sembra corretta anche dal punto di vista dello stile linguistico. Ritengo che il legislatore non possa prevedere una determinata normativa premettendo che la stessa è valida in attesa che intervenga una successiva riforma. Se la legge organica seguirà si riformerà il Ministero dell'ambiente, per ora ci si limiti a dire che è funzionale un determinato organico di personale.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere contrario agli emendamenti Tarabini 3.1, 3.4, 3.8 e Ceruti 3.7 e 3.10, favorevole agli emendamenti da me presentati, chiedo il ritiro dell'emendamento Tarabini 3.6, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Cicerone 3.11.

PIERO ARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Mi associo a quanto detto dal relatore. In particolare segnalo l'inopportunità di approvare l'emendamento Ceruti 3.10, che porrebbe problemi di ordine istituzionale, rinviando a tempo indefinito il funzionamento dei Parchi nazionali.

Sono contrario alla soppressione del comma 9, che non istituisce nuovi posti di lavoro presso il Ministero dell'ambiente, ma recupera personale attualmente dislocato presso altre amministrazioni.

PAOLO MARTUSCELLI. In merito al comma 9 dell'articolo 3, l'onorevole sottosegretario ha sostenuto che non vi saranno maggiori spese, in quanto si tratta di personale che transita da un ministero all'altro. Nello stesso comma, però, è detto, testualmente, che del servizio conservazione della natura fanno altresì parte non più di 20 esperti di elevata qualificazione assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio. A me sembra, quindi, che si faccia ricorso ad un tipo di personale diverso da quello cui ha fatto riferimento il sottosegretario Angelini, un personale da assumere che comporterà, inevitabilmente, un aggravio di spesa che andrebbe in qualche modo previsto.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* L'emendamento 3.3 del relatore prevede la copertura di

spesa per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo in questione. Ribadisco, comunque, che non si tratta di un aumento di organico.

PRESIDENTE. In ogni caso, la copertura di spesa è assicurata in quanto nell'ambito del Ministero dell'ambiente si sta costituendo un comitato di supporto alla politica dei parchi.

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che gli emendamenti del relatore 3.2, 3.3 e 3.5 saranno posti in votazione in linea di principio per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione bilancio.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tarabini 3.4.

EUGENIO TARABINI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.5 del relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 3.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ceruti ed altri 3.7.

GIANLUIGI CERUTI. Poiché la consulta è un organismo di carattere tecnico-scientifico formato da esperti il cui compito non è solo quello di esprimere pareri, ma anche di formulare proposte, non comprendo per quali ragioni il relatore proponga il ritiro di questo emendamento.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Insisto nel chiedere il ritiro dell'emendamento Ceruti ed altri 3.7, altrimenti mi dichiaro contrario.

GIANLUIGI CERUTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cicerone ed altri 3.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini ed altri 3.8, accettato dal relatore, mentre il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ceruti ed altri 3.10, non accettato dal relatore, mentre il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

EDO RONCHI. Accolgo la sua interpretazione, signor presidente; non sono, però, certo quanto lei che lo stabilire un coordinamento degli enti parchi significhi istituire una nuova forma organizzativa. Vedrei, piuttosto, un tale coordinamento come un'occasione di scambio d'informazioni, giacché ritengo utile un confronto delle esperienze in corso, da sviluppare con il supporto logistico ed organizzativo del Ministero dell'ambiente.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Invito, i presentatori a ritirire l'emendamento 3.10 ed a cercare una formulazione che sia più recepibile sul piano istituzionale.

EDO RONCHI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3.10.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti all'articolo 3, che sono stati approvati in linea di principio, saranno trasmessi alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette).

1. Il programma per le aree naturali protette, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, nonché dei dati della Carta della natura: *a)* individua, con delimitazione di massima, le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine di rilievo nazionale o internazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, sulla base delle disponibilità esistenti; *b)* individua, altresì, con delimitazione di massima, le aree protette da istituire da parte delle regioni con l'apporto finanziario dello Stato, fissando i termini per la loro istituzione e il relativo contributo.

2. Il programma, inoltre:

a) ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le finalità della presente legge, ivi compreso l'esercizio di attività agricole compatibili, condotto con sistemi innovativi, ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali; determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi quelli relativi all'informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;

b) individua le aree degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro naturalistico e prevedendo contributi a carico dello Stato, e provvedendo alla classificazione ai sensi dell'articolo 2 dell'area recuperata;

c) fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, nei grandi centri e sistemi urbani, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

3. Proposte relative al programma delle aree protette possono essere presentate al Consiglio da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri e da regioni non facenti parte del Comitato, dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree protette o per l'ampliamento di aree protette esistenti, possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato, il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il programma ha durata triennale, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di prima attuazione della presente legge, il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare presso i Servizi tecnici, le amministrazioni dello Stato, nonché le regioni e finalizza la metà delle risorse disponibili per l'istituzione di nuove aree protette all'istituzione o ampliamento di parchi o riserve naturali.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole aree naturali protette *aggiungere le seguenti* di rilievo internazionale e nazionale.
4. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il programma di cui al comma 1 prevede inoltre contributi in conto capitale per l'attività nelle aree protette istituite da parte della regione con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree.
4. 3.

Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole* ivi compreso *con le seguenti* ivi compresi contributi in conto capitale per.
4. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
4. 5.

Tarabini, Caveri, Orsini Gianfranco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La realizzazione delle previsioni del programma di cui alle lettere *b)* e *c)* avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente, tra Regioni ed Enti territoriali sulla base di specifici metodi e criteri, indicati nel programma di salvaguardia ambientale. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
4. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto nel comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.
4. 7.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. In vista della formulazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente, di lire 22,9 miliardi per il 1991 e 12 miliardi per il 1992, per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
4. 8.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*quater*. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 4, ed in particolare per la redazione del piano del parco di cui all'articolo 13, per le iniziative per la promozione economico-sociale di cui all'articolo 15, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 16, per interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1992, 40 miliardi per il 1993 e 92 miliardi per il 1994.
4. 9.

Il Relatore.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Dichiaro di non accettare l'emendamento Tarabini ed altri 4.5 mentre raccomando l'approvazione dei miei emendamenti.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare tutti gli emendamenti del relatore e di non accettare l'emendamento Tarabini ed altri 4.5.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 e 4.9 saranno posti in votazione in linea di principio per essere poi trasmessi, se approvati, alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in liinea di principio, l'emendamento del relatore 4. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Tarabini ed altri 4.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

EUGENIO TARABINI. Ritengo, anche a séguito delle valutazioni compiute dalla Commissione affari costituzionali oltre che da questa Commissione, che la classificazione (che significa anche statuizione di criteri) dei parchi e delle riserve locali sia di conipetenza delle regioni.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Di questo si parla nel comma 3 dell'articolo 2.

EUGENIO TARABINI. Sì, ma più in particolare se ne parla nel comma 2 di quell'articolo.

Dichiaro comunque di mantenere l'emendamento 4.5.

EDO RONCHI. L'obiezione non sarebbe infondata se nel testo della lettera *c)* di cui si tratta non vi fosse l'espressione « criteri di massima », che fa pensare piuttosto ad indicazioni in linea di massima che possano essere utilizzate dai diversi livelli istituzionali.

Pertanto, dichiaro che il gruppo verde è favorevole al mantenimento del testo della lettera *c)* di cui l'onorevole Tarabini chiede la soppressione.

GIANFRANCO ORSINI. Mi sembra che si proponga che la creazione di nuovi parchi naturali avvenga tramite lo strumento legislativo. Pertanto, ritengo che non abbia senso stabilire criteri di massima quando si sia deciso che il programma triennale di cui si tratta venga deliberato con provvedimento legislativo.

Dichiaro quindi di essere favorevole all'emendamento soppressivo della lettera *c)*, presentato dall'onorevole Tarabini.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La Commissione bilancio ha fissato criteri di spesa, per quanto riguarda gli enti parchi, che pongono problemi nella gestione delle aree urbane. Non si tratta di creare nuovi parchi d parte dello Stato, si tratta di rispettare le aree urbane.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 4.5, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Passiamo all'articolo 5 che, non essendo presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(Attuazione del programma, poteri sostitutivi).

1. Il ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma, il ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie da adottare e fissa un termine per la loro esecuzione, decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette, e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenute ad informare il ministro dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione dei contributi a carico dello Stato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 3 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO